

Tabella casistiche del criterio della proprietà.

Fattispecie	Indicazioni di prassi
Cumulo delle quote di proprietà	Assonime sottolinea come, ai fini del calcolo della soglia di proprietà rilevante, le partecipazioni spettanti a titolo di proprietà, diretta e indiretta, debbano essere considerate cumulativamente, ovvero sommando la proprietà diretta e quella indiretta spettante alla medesima persona fisica. Ad esempio, sarà da considerare titolare effettivo la persona fisica che sia titolare di una partecipazione diretta del 20% e di una partecipazione indiretta del 10% attraverso una società fiduciaria.
Società partecipata attraverso fiduciaria	Nelle Linee Guida CNDCEC si ipotizza che una società italiana sia partecipata da una fiduciaria che gestisce una partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.
Pegno e usufrutto su quote o azioni	<p><i>Voto e utili spettanti all'usufruttuario</i></p> <p>Nelle Linee Guida CNDCEC si prospetta la soluzione di considerare titolare effettivo sia il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. Secondo Assonime <i>“questa impostazione si fonda sull'idea di attribuire rilievo, in modo cumulativo, tanto a un criterio formale, per cui il proprietario della partecipazione è sempre il socio, quanto a un criterio sostanziale, secondo cui si dovrebbe avere attenzione alla persona fisica che esercita i principali diritti sociali”</i>. Una seconda soluzione potrebbe essere, invece, quella di considerare titolare effettivo solo l'usufruttuario in quanto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali in cui si articola la partecipazione sociale. Secondo l'Associazione tale interpretazione dovrebbe essere la preferibile nei casi in cui l'usufruttuario sia legittimato ad esercitare il diritto agli utili e il diritto di voto. Viene, peraltro, evidenziato come risulti diffusa la prassi, da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, di attestarsi sull'interpretazione più prudente secondo cui si considera titolare effettivo tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario. In assenza di un chiarimento ufficiale, secondo Assonime appare opportuno adeguarsi a quest'ultima interpretazione.</p> <p><i>Diritto di voto spettante al nudo proprietario</i></p> <p>In tale circostanza, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario (l'utile) e, pertanto, entrambi possono essere considerati beneficiari sostanziali dell'operazione e sono da qualificare titolari effettivi.</p>
Categorie speciali di azioni	Nel caso Assonime viene poi affrontato il caso in cui a livello statutario vengano create categorie speciali di azioni senza diritto di voto (o con diritto di voto limitato) o con voto plurimo relativi all'assemblea di nomina degli amministratori. In tale situazione, secondo Assonime, ponendo a fondamento della soluzione l'individuazione di come siano ripartite le principali posizioni attive che connotano la partecipazione sociale, si dovrebbero considerare titolari effettivi tanto i soci che

Tabella casistiche del criterio della proprietà.

Fattispecie	Indicazioni di prassi
segue	superano il 25% del capitale in quanto titolari di un corrispondente diritto agli utili quanto i soci che, pur non superando tale quota di partecipazione, dispongono di diritti di voto nell'assemblea di nomina degli amministratori in misura superiore al 25% del totale dei diritti di voto.
Srl con diritti particolari ai soci	<p>Nelle Linee Guida CNDCEC viene prospettato il caso di una srl la cui proprietà delle quote sia suddivisa tra quattro persone fisiche dove i soci A, B e C detengono ognuno il 30% mentre il socio D detiene il 10%. Inoltre, affinché il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare ex art. 2468 co. 3 c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.</p> <p>Nel documento si evidenzia come in questi casi, si debba ritenere che siano titolari effettivi tutti i soci, equiparandosi l'interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).</p>
Srl con diritti diversi ai soci	<p>Un ulteriore esempio presentato nelle Linee Guida CNDCEC riguarda una srl con 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• il socio A detiene il 30% di quote senza diritto di voto;• il socio B detiene il 10% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale;• il socio C detiene il 30% delle quote, con voto dimezzato;• il socio D detiene il 15%, con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione;• il socio E detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie. <p>In questo caso nel documento vengono individuati come titolari effettivi della società il socio A e il socio C, in quanto possiedono oltre il 25% della proprietà diretta del capitale, e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori.</p>
Società partecipata (o controllata) da Pubbliche Amministrazioni	<p>Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da Pubbliche Amministrazioni, secondo le Linee Guida CNDCEC la titolarità effettiva è riconducibile a chi ha la rappresentanza dell'ente pubblico. Nel documento si riportano i seguenti esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• se la società pubblica è partecipata da due Comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei Comuni;• nel caso di società controllate partecipate dalla Provincia o dalla Regione o dalla Comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle.
Società controllate (o partecipate) dallo Stato	Nei casi in cui lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal Ministero dell'Economia e finanze (MEF) e, pertanto, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare il Ministro <i>pro-tempore</i> del MEF.